

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI MACUGNAGA – Provincia del VERBANO CUSIO OSSOLA

Contratto n. di repertorio del

OGGETTO: **SCHEMA TIPO** di CONTRATTO DI CONCESSIONE DI SERVIZI, EX
ART. 164 DEL DLGS 50/2016 E S.M.I., CONSISTENTE NELLA GESTIONE E
CONDUZIONE DEL DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE, MACUGNAGA
PECETTO .

PERIODO COMPRESO TRA IL 00/00/2022 ed il 00/00/2027.

---0000000---

L'anno 2022 addì 00000 del mese di 000 presso la sede municipale in Piazza
Municipio n.1 Macugnaga, avanti a me 00000 Segretario del Comune di Macugnaga
autorizzato a rogare gli atti ed i contratti nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art.
97, comma 4, lettera c) del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, sono personalmente comparsi:

DA UNA PARTE IL SIG.:

• DALL'ALTRA PARTE IL SIG.:

Detti comparenti, della cui personale identità io Segretario rogante sono certo, per
conoscenza personale del primo e per averlo identificato a mezzo carta d'identità il
secondo, stipulano quanto segue, rinunciando col mio consenso alla presenza dei
testimoni.

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

Il Comune di Macugnaga proprietario dell'Impianto Sportivo Comunale, Macugnaga
-Pecetto a intende favorire lo sviluppo dell'attività sportiva consentendo l'utilizzo
della struttura denominata "Impianto sportivo comunale Macugnaga Pecetto Il
Comune di Macugnaga, (d'ora in poi anche denominato "Concedente"), a seguito
dell'indagine esplorativa effettuata per la selezione dell'operatore, giusta

determinazione n.00 del 0000 esecutiva ai sensi di legge, all'uopo

AFFIDA

a (d'ora in poi anche denominato "Concessionario"), che accetta, la concessione del servizio di gestione e conduzione, dell'Impianto Sportivo Comunale, Macugnaga - Pecetto meglio descritto al successivo articolo 2.

ART. 2 -IDENTIFICAZIONE DEI BENI OGGETTO DI CONCESSIONE

Le infrastrutture oggetto di Concessione hanno per oggetto l'impianto sportivo di proprietà comunale identificato catastalmente al Fg nCT n. 15 mappale n. 756, di consistenza pari a mq. 17.307,00 mq.

L'area è individuabile su GoggleMaps Comune di Macugnaga alla pagina:

<https://www.google.it/maps/place/Centro+Sportivo+Pecetto/@45.9728485,7.9590409.18z/data=!4m5!3m4!1s0x478f52631ec7cf0d:0xe8428bbf727e76e1!8m2!3d45.9728485!4d7.9596916>

L'impianto è dotato delle seguenti strutture:

bar-ristorante con annessi arredi ed impianti:

n.3 campi da tennis; n.1 campo da pallavolo; n.2 campi da bocce;

n.1 campo giochi per bambini; parco Kindereim;n. 7 barbecue . Il concessionario

dichiara di aver preso conoscenza delle caratteristiche tutte, strutturali e funzionali

del predetto Impianto Sportivo , di accettarle così come si configurano al momento

del presente atto e di riconoscerle incondizionatamente idonee agli usi pertinenti e di

conseguenza accetta gli impianti e le attrezzature nello stato di fatto in cui si trovano

e si assume ogni onere e responsabilità riguardo a permessi, autorizzazioni e

quant'altro necessario sotto il profilo amministrativo, sanitario e tecnico per il suo

funzionamento anche in relazione alla evoluzione della normativa vigente in

materia. Il concessionario si impegna a garantire, per tutto il periodo di validità ed

efficacia del presente contratto, il corretto utilizzo, la massima efficienza e sicurezza, e la buona conservazione..

ART. 3 -OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Concessionario sarà titolare di una concessione di gestione e conduzione della struttura; il concessionario sosterrà tutte le spese per la gestione della stessa, si assumerà tutti i rischi e responsabilità di gestione del servizio ,ivi compresa ogni e qualsiasi responsabilità inerente e conseguente all'uso, di tutte le apparecchiature tecnologiche (impianto riscaldamento, illuminazione, ecc.), compresa la responsabilità dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e i terzi autorizzati e non , grava sullo stesso, che ne risponderà pienamente e totalmente senza eccezioni o riserve. Il concessionario solleva il Comune da ogni responsabilità, diretta o indiretta, dipendente dall'esercizio della concessione, sotto il profilo civile e penale. Esso risponderà nei confronti del Comune per qualsiasi danno dovesse verificarsi a persone o cose da parte dell'utenza. Il concessionario beneficerà di tutti i proventi derivanti dallo sfruttamento funzionale ed economico della struttura; potrà esercitare direttamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande;

ART. 4 -PUBBLICITA' COMMERCIALE

Il Concessionario può effettuare all'interno e all'esterno della struttura pubblicità commerciale in forma visiva, previa autorizzazione da parte del Comune di Macugnaga, con l'obbligo di uniformarsi alle prescrizioni tecniche disposte all'Amministrazione Concedente e di ottemperare al pagamento della relativa imposta comunale di pubblicità determinata a norma di legge e di regolamento comunale. Il Concessionario può affidare a terzi la suddetta pubblicità, tuttavia, in fase di avviamento della concessione, dovrà consentire l'estinguersi di eventuali contratti in corso di validità. Il Comune di Macugnaga (concedente) si riserverà una

parte degli spazi per i propri sponsor istituzionali. L'installazione delle strutture e impianti per la pubblicità è subordinata alle norme regolamentari in materia ed il Concessionario è tenuto a espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni. Il Concessionario sarà tenuto ad ospitare la pubblicità di eventuali sponsor istituzionali dell'Amministrazione Concedente su semplice richiesta della stessa.

ART. 5 -DURATA DELLA CONCESSIONE - PROROGHE

La struttura sarà affidata in concessione, per il periodo compreso tra il 2022 ed il 2027. Entro la scadenza del primo anno sarà possibile per le parti (concedente e concessionario) recedere, con preavviso di mesi tre e senza oneri, dalla concessione. Non è prevista alcuna proroga, nemmeno tacita, sulla durata della Concessione. E' fatta salva la possibilità di concessione di una proroga, al solo fine di evitare l'interruzione del servizio, per il solo tempo strettamente necessario a consentire l'espletamento di nuova procedura di gara.

ART. 6 CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE- RESCISSIONE

L'Amministrazione Comunale, nel caso il Concessionario si renda responsabile di inosservanza delle clausole della presente convenzione e di cessione a terzi non autorizzata della struttura può dare luogo alla rescissione immediata della stessa convenzione con avviso da inviarsi con lettera raccomandata o PEC, stabilendo in 20 (Venti) giorni il termine di riconsegna degli impianti e delle attrezzature concesse in gestione. La stessa procedura può essere instaurata dal Comune nel caso il Concessionario nel dar corso agli obblighi di cui alla presente convenzione, dimostri grave imperizia o negligenza tali da compromettere la corretta effettuazione del servizio assunto in gestione. Si applica inoltre il successivo articolo in materia di risoluzione del contratto.

ART. 7 - QUOTA DI RICAVI DA RICONOSCERE AL CONCEDENTE

La concessione prevede la corresponsione a favore del Comune di Macugnaga di un canone mensile da pagarsi entro il cinque di ogni mese, e pari ad un canone complessivo annuo di € 5.000,00.

ART. 8 -CONSEGNA DELLA STRUTTURA

Le strutture e gli impianti esistenti al momento della consegna sono descritte in apposito verbale di consistenza. Gli stessi beni dovranno essere riconsegnati alla scadenza della concessione nelle stesse condizioni, di conservazione salvo il normale deperimento d'uso. Al termine della concessione l'inventario deve essere aggiornato nella quantità, valore e stato d'uso dei beni in contraddittorio tra le parti che redigeranno apposito verbale. Al termine del periodo di utilizzo, lo stato degli impianti e delle attrezzature viene accertato dalle parti contraenti allo scopo di verificare se i beni oggetto della concessione abbiano subito un normale deterioramento d'uso o se si siano verificati danni imputabili all'imperizia, incapacità o negligenza del concessionario. Nel caso che qualcuna delle attrezzature concesse in gestione subisca una usura totale prima della scadenza della presente convenzione, il danno dovrà essere fatto constatare alla Amministrazione Comunale e , eseguiti gli opportuni accertamenti, verrà redatto un apposito verbale di scarico; il Comune potrà richiedere la sostituzione di tale attrezzatura qualora il danno sia totalmente imputabile al gestore. Il Concessionario è comunque responsabile, relativamente al periodo di utilizzo dei suddetti impianti, del perimento delle attrezzature, anche per caso fortuito, qualora sia dimostrabile che usando la normale prudenza ed attenzione si sarebbe potuto impedire il perimento stesso, e tutte le volte in cui non sia in grado di fornirne una valida giustificazione.

ART. 9 -ATTREZZATURE E ARREDI

Il Concessionario provvede a proprie spese all'acquisto di attrezzature e/o arredi, ulteriori a quelli già installati e in dotazione, che reputerà necessari per il buon svolgimento del servizio, senza nulla pretendere nei confronti dell'Amministrazione Concedente. Nessuna attrezzatura o arredo consegnata dall'Amministrazione Concedente potrà essere alienata o distrutta dal Concessionario senza preventiva autorizzazione. Alla data di scadenza della concessione, il Concessionario dovrà provvedere alla rimozione delle attrezzature, arredi e quant'altro dallo stesso collocati nell'impianto, ove richiesto dall'amministrazione.

ART. 10 -PERSONALE IN SERVIZIO

Il concessionario ha ogni responsabilità in relazione a tutti gli adempimenti in materia di retribuzione, di obblighi assicurativi, assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici informativi e formativi per tutto il proprio Personale, sotto qualsiasi forma, derivanti dallo svolgimento delle attività connesse alle gestioni disciplinate dalla presente concessione. Nessun rapporto di alcun genere sussiste tra il personale che a qualsivoglia titolo operi per il concessionario ed il Comune, e le Parti dichiarano esplicitamente di determinarsi al presente atto anche sulla base di detta statuizione.

ART. 11 -ONERI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Al Concessionario fanno carico, in particolare, i seguenti obblighi:

a) custodire la proprietà comunale a lui affidata e descritta in apposito verbale di inventario, impedendo manomissioni, asportazioni, o danneggiamenti ai manufatti, ai materiali, agli attrezzi ed arredi di qualsiasi specie e non cederla in uso neppure momentaneamente a terzi senza l'autorizzazione del Comune;

b) impedire l'accesso agli impianti tecnologici ad estranei ed a chiunque non appartenga all'Amministrazione Comunale, ovvero a chi non sia munito di speciale permesso da parte del Comune;

c) provvedere alla pulizia ordinaria con relativa manutenzione degli impianti e di quelle annesse e relative pertinenze;

d) sorvegliare costantemente gli accessi di servizio, vietandone l'ingresso a persone non autorizzate;

e) espletare ogni altra mansione che sia inerente alla accurata custodia e manutenzione degli impianti e dei materiali e diretta ad evitare abusi e arbitrii;

f) denunciare agli Uffici Comunali ogni fatto che interessi la buona conservazione ed il regolare funzionamento degli impianti, quando esuli dalla competenza di intervento diretto da parte del concessionario;

g) provvedere puntualmente alle spese di ordinaria gestione degli impianti e dei mezzi strumentali al corretto funzionamento della struttura, ed ivi comprese quelle di riscaldamento, illuminazione, erogazione acqua potabile e raccolta rifiuti le cui bollette di pagamento il Comune provvederà ad intestare direttamente al concessionario. Il concessionario si impegna a fare le volture relativamente alle forniture di energia elettrica e gas.

A partire dal momento in cui le strutture saranno consegnati al concessionario, ogni e qualsiasi responsabilità inerente e conseguente all'uso degli impianti, di tutte le apparecchiature tecnologiche (impianto riscaldamento, illuminazione, mezzo battipista, ecc.), compresa la responsabilità dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e i terzi autorizzati e non, grava sullo stesso, che ne risponderà pienamente e totalmente senza eccezioni o riserve. Il concessionario è inoltre responsabile di qualsiasi danno o inconveniente tanto se imputabili a propria colpa, quanto se prodotti da terzi, sollevando quindi il Comune da ogni responsabilità, diretta o indiretta, dipendente dall'esercizio della concessione, sotto il profilo civile e penale. Inoltre il concessionario ha l'onere pieno ed incondizionato di ogni

responsabilità civile verso chiunque, per la gestione ed amministrazione della struttura.

ART. 12 -MANUTENZIONE ORDINARIA e STRAORDINARIA

Al Concessionario, faranno totale carico gli oneri e le spese di gestione e conduzione del suddetto immobile, compreso la manutenzione ordinaria, interamente, e quella straordinaria.

ART. 13 - SMALTIMENTO RIFIUTI

Tutti i rifiuti dovranno essere differenziati ed accumulati in appositi contenitori per il tempo strettamente necessario al loro smaltimento. Nel caso il Concessionario dovesse provvedere allo smaltimento dei rifiuti classificati come pericolosi o non assimilabili a RSU, lo stesso dovrà avvenire in virtù della normativa vigente, tramite soggetti in possesso delle autorizzazioni di legge necessarie allo svolgimento di tale attività.

ART. 14 - CONTROLLI

Qualora a seguito dei controlli effettuati od in qualsiasi altro modo il Comune abbia motivo di ritenere che si possa configurare una qualche inadempienza da parte del concessionario, ne fa oggetto di contestazione scritta allo Stesso, prescrivendo un termine, in misura ragionevolmente proporzionata alla complessità di quanto rilevato ed in ogni caso non inferiore a tre giorni lavorativi, entro il quale il concessionario deve dare risposta. Scaduto il termine di cui sopra senza che il concessionario abbia provveduto oppure ricevuta la risposta dello Stesso, il Comune compie le valutazioni del caso in ordine a quanto in oggetto e conclude con l'accertamento dell'insussistenza di un'inadempienza oppure di una violazione degli obblighi contrattuali. Con l'accertamento dell'inadempienza viene anche definita la sanzione da applicare al concessionario.

ART. 15 – INADEMPIENZE

Qualora a seguito dei controlli effettuati od in qualsiasi altro modo il Comune abbia motivo di ritenere che si possa configurare una qualche inadempienza da parte del concessionario, ne fa oggetto di contestazione scritta allo Stesso, prescrivendo un termine, in misura ragionevolmente proporzionata alla complessità di quanto rilevato ed in ogni caso non inferiore a tre giorni lavorativi, entro il quale il concessionario deve dare risposta. Scaduto il termine di cui sopra senza che il concessionario abbia provveduto oppure ricevuta la risposta dello Stesso, il Comune compie le valutazioni del caso in ordine a quanto in oggetto e conclude con l'accertamento dell'insussistenza di un'inadempienza oppure di una violazione degli obblighi contrattuali. Con l'accertamento dell'inadempienza viene anche definita la sanzione da applicare al concessionario.

ART. 16-AGGIORNAMENTO DEL CANONE

E' previsto aggiornamento ISTAT della quota di cui all'art.7 per tutta la durata della Concessione.

ART. 17-DIVIETI

Nessuna opera o modifica potrà essere apportata agli impianti o alle attrezzature senza il preventivo assenso scritto del Comune, il Quale può esprimere indicazioni o vincoli al proposito. Eventuali innovazioni e migliorie agli impianti esistenti, effettuate dal concessionario previa autorizzazione comunale, al termine del rapporto rimarranno in proprietà del Comune senza che questo debba, per tale fatto, corrispondere alcun indennizzo. È espressamente vietata ogni forma di utilizzazione dell'impianto diversa da quella prevista nella presente Concessione, salvo espressa autorizzazione del Comune. Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere la destinazione attuale degli impianti oggetto della presente concessione. Nel caso la

struttura richieda la chiusura temporanea o parziale per fatti non imputabili all'Amministrazione Comunale, il Concessionario non potrà accampare pretese alcuna verso il Comune. Il concessionario non può in alcun modo sospendere la gestione ad esso commissionata. E' possibile la sospensione temporanea dei servizi di cui in argomento per limitati periodi preventivamente convenuti con il Comune, esclusivamente nei seguenti casi:

- ove ciò si renda necessario per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione non prevedibile degli impianti;
- per ragioni di ordine o sicurezza pubblici, su decisione del Comune, oppure in ottemperanza a disposizioni dell'Autorità Pubblica.

ART. 18 – SANZIONI

In caso di accertata inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, il Comune commina al concessionario una sanzione pecuniaria di entità variabile, rispettivamente di € 100,00, € 250,00, € 500,00 sino ad un massimo di € 750,00 in relazione alla loro gravità dei fatti, tenendo conto anche dell'eventuale ripetersi delle medesime violazioni entro lo stesso anno. Per il solo caso che i fatti accertati danti luogo ad inadempienza assumano anche rilevanza penale, almeno in sede di prima evidenza, il Comune ha facoltà di disporre, anche con effetto immediato dal momento della comunicazione per iscritto del relativo atto, la sospensione del concessionario dalla prosecuzione della gestione, e ciò per ragioni prudenziali. La sospensione può avere una durata massima di trenta giorni, decorsi i quali, anche in carenza di specifiche espressioni di volontà, la gestione riprende a decorrere ad ogni effetto.

ART. 19 - POLIZZE ASSICURATIVE

Il Concessionario ha prodotto copia della polizza assicurativa R.C.T./R.C.O. n., da

rinnovarsi a scadenza, a copertura del rischio da responsabilità civile verso terzi e verso i lavoratori; l'assicurazione viene prodotta a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto della presente concessione, per qualsiasi danno che il Concessionario possa arrecare all'Amministrazione comunale Concedente che dovrà essere ricompresa nel novero dei Terzi, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi in genere, anche con riferimento alla conduzione e manutenzione di locali ed impianti/attrezzature, ai danni da inquinamento e da trattamenti dei dati personali. La garanzia RCT (Responsabilità civile terzi) garantisce qualsiasi danno (compreso il caso di morte e di lesioni personali) causato agli utenti derivante dalle attività previste dal presente affidamento. Tale suindicata polizza, che dovrà essere mantenuta ad analoghe condizioni per tutto il periodo di durata del servizio, prevede un massimale RCT per sinistro e per persona non inferiore minimo di € 1.500.000,00. Per tutti i danni di qualunque genere che possano verificarsi alla struttura oggetto della presente convenzione, la Concessionaria ha stipulato, altresì, una polizza assicurativa per la copertura dei rischi, a partire dai seguenti massimali minimi: - danni all'impianto, agli accessori e alle pertinenze € 500.000,00 - incendio € 200.000,00

Il Concessionario, con la sottoscrizione del presente contratto, esonera e malleva l'Amministrazione Concedente da qualsiasi richiesta di risarcimento, indennizzo o quant'altro da parte di terzi, per fatti o pretesi danni a persone e/o cose che si dovessero verificare in conseguenza ed in dipendenza della concessione, e comunque da ogni responsabilità di tipo tributario o civile che potrà derivare dalla gestione e l'uso dell'impianto.

ART. 20 - CESSIONE MODIFICAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. Fatto salvo quanto previsto dal

punto seguente è vietato sub concedere a terzi le attività oggetto dell'affidamento nella loro totalità o di modificare la destinazione d'uso degli impianti o di parte di essi, pena la revoca della concessione. Non è consentito il subappalto. Il Concessionario ha l'obbligo di porre in essere tutti gli adempimenti, relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal contratto di concessione, ai sensi dell'art.3 legge n.136 del 13/08/2010 s.m.i. e la Delibera ANAC n. 556 del 31/5/2017; Ogni modifica ed integrazione al contenuto del contratto sarà valida ed efficace solo se approvata in forma scritta tra le parti.

ART. 21 - PAGAMENTI A FAVORE DEL CONCEDENTE

Il pagamento del canone a favore del Comune di Macugnaga dovrà avvenire mediante versamento anticipato mensile del canone stabilito al precedente art. 7 esclusivamente con bonifico bancario su c/c intestato al servizio tesoreria del comune di Macugnaga c/c Bancario IBAN DAL 24.05.2021 BANCO BPM FILIALE DI PIEDIMULERA IT29A050344559000000089040 recante nella causale la seguente dicitura "canone contratto di concessione rep. /2022 del meseanno....."

ART. 22 - CESSIONE DEI CREDITI

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità al Ente concedente, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da concessione sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da

parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

ART. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, i seguenti casi:

a) uso dell'impianto sportivo in modo difforme rispetto a quanto indicato nel contratto;

b) inosservanza di norme statali o regionali in materia di conduzione di impianti sportivi e/o svolgimento delle discipline sportive ivi praticate;

c) morosità nel pagamento dei canoni della concessione;

d) indisponibilità dell'impianto sportivo o degli accessori per cause dipendenti dal Concessionario;

e) esecuzione di opere e/o di modifiche dell'impianto senza la preventiva autorizzazione dei competenti uffici comunali;

f) danni all'impianto sportivo di particolare rilevanza, gravità e colpa imputabili al Concessionario;

g) violazioni degli obblighi previsti dal presente Regolamento e dal contratto, con particolare riferimento a quanto concerne la tutela della sicurezza del lavoro, gli obblighi previdenziali, assicurativi e retributivi dei lavoratori e gli obblighi di manutenzione;

h) negli altri casi espressamente previsti nel presente Regolamento.

In ogni momento il Comune si riserva la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione, previa comunicazione al Concessionario anticipata di 30 gg., nei seguenti casi:

a) sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione;

b) sopravvenuti motivi di interesse pubblico;

c) nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, il Concessionario incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dall'Ente concedente, salvo il risarcimento dei danni per un'eventuale nuova concessione di servizio, ovvero appalto e per tutti gli altri ulteriori danni subiti. A seguito di risoluzione del contratto, l'Amministrazione Concedente dispone con preavviso di 20 giorni che si proceda alla redazione dello stato di consistenza del servizio eseguito e dell'inventario di tutte le attrezzature e/o materiali per la presa in consegna. In ognuna delle ipotesi sopra previste il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione Concedente in forma di P.E.C., di volersi avvalere della clausola risolutiva, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti. Per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto, ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile, l'Ente concedente potrà dichiarare in qualsiasi momento, nel modo e nelle forme di legge, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni, la decadenza della concessione. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Capitolato, troverà applicazione il Codice Civile e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

ART. 24 - CAUZIONE DEFINITIVA

Il Concessionario ha provveduto a depositare la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D. L.gs 50/2016 mediante versamento su c/c bancario del Comune di Macugnaga 00000.

Tale garanzia potrà essere incamerata dal Comune in caso di mancata esecuzione del servizio e potrà essere estinta solamente ad avvenuto controllo da parte degli organi del Comune che lo stato dell'impianto trovasi in perfette condizioni, controllo da parte del Comune alla data di scadenza della convenzione. Qualora si rilevassero danni imputabili al concessionario, il Comune provvederà direttamente alle sistemazioni occorrenti, salvo rivalsa con escussione sulla garanzia prestata, con i criteri e le modalità dell'esecuzione in danno. La cauzione è a garanzia da ogni onere che potrà derivare dal mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali, salve e impregiudicate le maggiori somme .

ART. 25 - RICONSEGNA DELLA STRUTTURA

Alla scadenza del contratto, il Concessionario dovrà restituire le strutture con relativi impianti ed accessori nel medesimo stato in cui li ha ricevuti e risultanti dal verbale di consegna, fatte salve naturalmente il deterioramento dovuto al normale utilizzo delle strutture stesse, dandone atto nel relativo verbale di riconsegna, ai fini dello svincolo della cauzione.

ART.26 - NORMA DI COMPORTAMENTO DI COLLABORATORI

E/O DIPENDENTI DEL CONCESSIONARIO.

Il Concessionario si obbliga, nell'esecuzione della concessione, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l' Amministrazione la facoltà di risolvere il presente contratto, qualora in ragione della gravità o della

reiterazione, la stessa sia ritenuta grave . Il Concessionario dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento adottato da questo ente, che viene consegnato in copia, e che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione del contratto. In caso di violazione di taluni degli obblighi, il funzionario competente, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto istaurato, provvederà alla contestazione, assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la risoluzione del rapporto è disposta con provvedimento del funzionario del settore competente, fatto salvo per l'Amministrazione Comunale il diritto al risarcimento dei danni, anche all'immagine.

ART. 27 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Il Foro di Verbania è competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'esecuzione del presente contratto.

ART. 28 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 196/2003 i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

ART. 29 - NORMA FINALE

Tutte le manutenzioni sono a totale carico del Concessionario. Le parti, nella conclusione del presente contratto inseriscono la clausola, comunemente detta “*visto e piaciuto*”, Art. 1341. C.C. “*Condizioni generali di contratto*” con la quale il concessionario sottoscrivendo la presente convenzione dichiara di aver preso visione del bene nello stato in cui si trova e di accettarlo così com'è. Le migliorie e gli

adeguamenti realizzati dal Concessionario rimangono di proprietà del concedente e non sono previsti indennizzi o rimborsi; il centro sportivo finita la concessione verrà restituito al Concedente funzionante in buono stato di conservazione, per eventuali danni o riparazioni il comune potrà attingere anche dalla polizza a garanzia; l'assunzione di rischio operativo è completamente a carico del concessionario non è previsto contributo per l'equilibrio economico finanziario della gestione

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Contratto, si applicano le norme del codice civile e delle leggi vigenti in materia. Ai sensi dell' art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001 il Concessionario - sottoscrivendo il presente contratto - attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Il contratto viene stipulato nella forma pubblica amministrativa, tutte le spese accessorie se dovute, relative e consequenziali, nessuna esclusa, tasse, imposte, tasse di registro e diritti di segreteria, sono a carico dell'aggiudicataria/concessionaria. Il Comune di Macugnaga si riserva la facoltà di fare iniziare il servizio prima della stipulazione del relativo contratto. Richiesto io Segretario Comunale ho ricevuto il presente atto, del quale è stata data lettura ai componenti e che a mia richiesta lo hanno dichiarato conforme, dispensandomi dalla lettura degli allegati che con me vengono sottoscritti, scritto con mezzi elettronici da personale di mia fiducia e da me in calce completato, costa di numero 0000 pagine lette a video fino a qui per la cui conferma lo sottoscrivono, con me, con firma digitale, dispensandomi dalla lettura degli allegati, dandoli per conosciuti.

La stazione appaltante – Il Responsabile del servizio

L'ufficiale rogante- Il Segretario Comunale oooo (Firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005 e ss mod.)